

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL *FONDO SOCIALE COMUNALE*

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3 aprile 2019)

Art. 1 - istituzione del Fondo Comunale per l'assistenza

Il Comune di Controguerra, fondando la propria attività istituzionale anche sul principio della compartecipazione e della solidarietà ai soggetti più deboli della società considera di valore preminente tutte quelle iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo. Sulla base di tali principi è istituito un Fondo Sociale Comunale da destinarsi ai casi in cui singole persone o nuclei familiari si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare. L'esigenza di detto fondo è nata in seguito alla valutazione che le risorse a disposizione dei servizi sociali di questo Comune, se pure consistenti, sono comunque insufficienti a fronteggiare le varie emergenze del settore nell'attuale momento di crisi del Paese.

Art.2 - Finanziamento del Fondo Comunale per l'assistenza

Il Fondo Sociale Comunale è finanziato con le donazioni da parte delle diverse associazioni operanti nel territorio; associazioni che peraltro già hanno collaborato con i Servizi Sociali del Comune intervenendo in maniera diretta nei confronti di cittadini la cui situazione socio-economica era stata segnalata dagli stessi Servizi Sociali come particolarmente disagiata. Lo stesso fondo potrà essere integrato con risorse proprie dell'Ente e dai versamenti volontari del cinque per mille.

A fronte della consapevolezza della sensibilità sempre dimostrata dalle associazioni del territorio e del particolare disagio che caratterizza l'attuale momento, si è deciso di dare piena visibilità agli aiuti messi a disposizione dall'associazioni locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo di entrata del bilancio comunale (cap. "contributi da terzi per fondo sociale comunale") cui saranno convogliate le eventuali donazioni. Nello stesso capitolo di bilancio potranno altresì essere introitate eventuali donazioni da parte di privati cittadini, imprese, Enti....

Art. 3 - Vincoli e destinazioni delle donazioni

Privati cittadini, imprese, Enti ed associazioni possono donare somme di denaro **anche vincolandone la destinazione** per campo di intervento. Tutti gli interventi gestiti e finanziati dal Fondo devono comunque armonizzarsi con la normale attività amministrativa nel campo del welfare.

Art. 4 - Gestione amministrativa del Fondo Comunale per l'assistenza.

Il fondo sociale entra a far parte del Bilancio Comunale e pertanto tutti gli atti amministrativi inerenti (accertamenti, impegni, liquidazioni etc.) sono di competenza dell'Ufficio dei Servizi Sociali.

Art. 5 – Destinatari del Fondo Comunale per l'assistenza

Gli interventi attuabili attraverso il suddetto fondo sociale comunale sono rivolti ai cittadini residenti in Controguerra.

Art. 6 – Utilizzo del Fondo Comunale per l'assistenza

Le donazioni costituenti il Fondo Comunale per l'assistenza, sono destinate a potenziare, sostenere ed incentivare l'attività amministrativa nell'ambito delle azioni ordinarie per la solidarietà sociale. In particolare a titolo semplificativo ma non esaustivo il fondo ha la funzione di:

- sostenere economicamente, nelle forme che verranno di volta in volta individuate dai servizi sociali, le famiglie del territorio che si trovano in difficoltà a seguito di crisi occupazionale acute alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione;
- aiutare le famiglie ad affrontare degenze ospedaliere o interventi chirurgici o cure non sostenibili dal sistema sanitario nazionale o comunque particolarmente gravose sull'economia familiare;
- integrare le azioni di sostegno per altre situazioni di disagio o di bisogno non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale (I.S.E.E. superiori alla soglia d'accesso, particolare onerosità dell'intervento previsto dal progetto assistenziale, ...).
- sostenere i nuclei familiari con minori, principalmente per evitare il distacco di utenze per morosità o per assicurare ai bambini il pieno godimento del diritto allo studio a partire dalla scuola dell'infanzia;
- favorire la prosecuzione negli studi dei giovani meritevoli appartenenti a famiglie in evidente stato di bisogno;

-favorire l'inserimento presso associazioni del territorio, ...dei giovani che, pur avendo completato il percorso SAL (servizio di accompagnamento al lavoro), non possono inserirsi nel mondo del lavoro;
-Integrare, laddove non sufficiente, l'assistenza agli anziani privi di parenti.
-consentire interventi a tutela e sostegno delle donne e ragazze madri colpite da gravi disagi familiari (violenza, abusi, maltrattamenti, stalking etc.), finalizzati a garantire per sé e per i figli una integrazione sociale e l'esercizio dei diritti fondamentali.

Art. 7 - Individuazione degli interventi di sostegno

L'individuazione delle situazioni di disagio e di emarginazione sociale è rimessa al servizio sociale dell'unione coadiuvato dal ufficio responsabile del Comune di Controguerra che potrà procedere autonomamente, oppure su impulso o richiesta dei soggetti stessi destinatari degli interventi o delle associazioni del territorio.

Art. 8 – Trasparenza degli interventi di sostegno

Gli interventi finanziati tramite ricorso al Fondo saranno sempre attuati attraverso Determinazione del Responsabile del Servizio e pertanto la loro trasparenza sarà garantita mediante la pubblicità resa obbligatoria dalla Legge per gli atti del Comune. Ogni determinazione del Responsabile sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e quindi accessibile a tutti attraverso il sito internet dell'Ente, naturalmente con gli accorgimenti necessari a tutela dei dati sensibili dei beneficiari.

Al termine di ciascuna annualità inoltre il Comune pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle associazioni, enti e/o privati che hanno contribuito alla formazione del Fondo per l'annualità di riferimento e che non avranno espressamente richiesto di mantenere l'anonimato.

Art. 9 Rinvio alla normativa

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi o ai regolamenti vigenti.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.